

COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

PROVINCIA DI FERMO

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OBBLIGHI
TRIBUTARI RELATIVI ALLA TARSU.***

Approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/07/2012

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per la definizione dei rapporti tributari ai sensi dell'art. 13 della Legge 27/12/2002, n. 289 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.

3. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite.

ART. 2 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 20/01/2012, non hanno presentato la denuncia prevista dal D.Lgs. 507/93 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la maggiore tassa dovuta per i locali e le aree scoperte occupati o detenuti a qualsiasi uso adibiti, possono definire i rapporti tributari, relativi alle annualità per le quali l'Ente impositore non è decaduto dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mediante il versamento di una somma pari alla sola tassa e delle relative addizionali comunali e provinciali, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

ART. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Ai fini di cui all'art. 2 i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30 novembre 2012**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità: per le quali l'Ente impositore non è decaduto dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Ai fini della determinazione delle superfici tassabili si applica il disposto dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1193, nel modificato dall'art. 1, comma 340, della legge 30/12/2004, n.311, il quale stabilisce : “A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica ,con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare

all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del ministero delle Finanze, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento”.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido, può essere presentata al Comune o spedita con lettera raccomandata.

ART.4 – Verifica delle istanze

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e determina l'importo del tributo dovuto. In ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza o di inammissibilità della stessa, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di novanta giorni dalla presentazione, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini previsti dalle singole disposizioni normative.

2. Gli errori scusabili, ritenuti tali dall'Ente impositore, attinenti il contenuto della dichiarazione debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Servizio Tributi ed in mancanza la definizione non sarà considerata perfezionata.

ART. 5 - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. Se le somme complessivamente dovute, richieste da parte del Servizio Tributi, a titolo di definizione agevolata di cui al precedente articolo 4 sono inferiori o uguali a Euro 155,00 il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il termine perentorio del **31 dicembre 2012**.

2. La definizione agevolata si perfeziona, a pena di inammissibilità, con la presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo dovuto, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal comma 1.

3. Se le somme complessivamente dovute, richieste da parte del Servizio Tributi, a titolo di definizione agevolata di cui al precedente art. 4 sono superiori a Euro 155,00 è possibile rateizzare tali somme in un massimo di quattro rate bimestrali. Il versamento della prima rata, deve essere eseguito entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012. In casi particolari di difficoltà economica provata, sentito il parere dei servizi sociali, la Giunta Comunale può autorizzare il Responsabile del Servizio a concedere una rateizzazione più ampia con la previsione del versamento degli interessi legali sulla somma dovuta.

4. In caso di dilazione del pagamento il versamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata mentre le rate successive eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo con applicazione degli interessi di legge.

5. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, le somme di cui ai precedenti comma 1 e 2 dovute per effetto della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 sono assolte alternativamente mediante versamento da eseguirsi:

- con bollettino di c/c postale n. 13915632 intestato a: Comune di Montefalcone Appennino – Servizio Tesoreria – indicando quale causale “Definizione agevolata T.A.R.S.U.”;
- oppure direttamente presso la Tesoreria Comunale indicando quale causale “Definizione agevolata T.A.R.S.U.”.

6. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a proprio nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta.

Art. 6- Accertamenti

1. I contribuenti che non aderiscono alla definizione agevolata saranno oggetto successivamente di accertamenti d'ufficio con applicazione di sanzione e interessi.

Art. 7- Rinvio al regolamento Tarsu

1. Rimangono invariati i criteri e modalità per l'applicazione della TARSU stabiliti con il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08/02/1996, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 8 – Verifica degli adempimenti.

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma lettera p) del Decreto Lgs. n. 446/ 97 e dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 , la Giunta Comunale, secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro, può prevedere l'attribuzione di compensi incentivanti al personale che si occupa della verifica degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 9- Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento mediante affissione di avviso agli albi comunali, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, stampa locale, ecc.